

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**VITTORIO EMANUELE II.**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**



98

N. del Registro 85  
N. del Passaporto 2309

CONNOTATI

Età anni 52  
Statura metri 1.69  
Capelli bruni  
Sopracciglia cast.  
Occhi verdi  
Naso aquilino  
Bocca 2  
Mento 2  
Barba bruna  
Segni particolari


Condizione civile  
Matrimonio  
Stato a divorzio  
Domicilio attuale  
Firma del latore

*Il Ministro per gli Affari Esteri  
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà  
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare  
Braida Giulio fu Giacinto da un  
Brambilla Spirito Santo, con la moglie Felice  
una di Colombaro, d'anni 39, e figlio Bruno, d'anni 17,  
Luigia, d'anni 17, Giacinto, d'anni 15, Felice  
d'anni 11, Antonio, d'anni 9, Giuseppina, d'anni 7,  
Giuseppina, d'anni 4, Antonio, d'anni 2.*

*Il presente Passaporto rilasciato a Torino  
il 30 ottobre milleottocentoventuno  
Dietro S. O. del Sindaco di Casale sul Po  
è valido per un anno.*

*Gratis*

Per delegazione  
del Ministro per gli affari esteri  
H. Proetto  
*Manfredi*



SPIRITO SANTO  
GRATUITO

*Giulio Braida*

CARTORIO DO 3º OFÍCIO  
Tabelião WALDIR CAMPOS  
Subst. WALTER DE PRA  
Certifico que a presente-cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado.  
N. Venécia (ES) 12 10 19 88  
Em test. *Walter de Pra*  
TABELIÃO

AVVERTENZE.

4) Gli Italiani soggetti alla leva si avvertano, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le tr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartengono alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

5) Gli Italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertano di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere la loro insaputa la propria nazionalità.

1° Colui che è nato in Francia da un italiano e da una francese, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato al momento della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non dichiara la qualità di francese e non prova, ove in tal caso, di avere adempito gli obblighi militari in Italia.

2° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prende parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione. Perciò gli italiani aventi patria potestà (padri, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

6) Gli Italiani che recansi al Messico, che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertano delle seguenti disposizioni già vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistano beni immobili nel territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascono figli nel Messico, quando all'atto di nascita della nascita non facciano la dichiarazione, come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera, o di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine siano maggiorienni, e dopo l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguir la nazionalità del padre o della madre secondo i casi.

4° I coloni stranieri che si recano nel Messico in virtù di contratti celebrati con quei governatori e dai loro agenti.

7) Gli Italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che, per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, montecati, idioti, indienti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonché a coloro che si recano a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante col vincolato riesca a sbarcare o nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò. Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni chiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

CARTORIO DO 3º OFÍCIO  
Tabelião WALTER DE PRA  
Subst. WALDIR CAMPOS  
Certifico que a presente-cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado.  
N. Venécia (ES) 12 10 19 88  
Em test. *Walter de Pra*  
TABELIÃO